

Il nuovo regolamento didattico di ateneo: alcune anomalie (11 febbraio 2008)

Leggiamo tra le “Determinazioni assunte” del Senato Accademico del 7 novembre 2007, a proposito dell’art. 5 all’o.d.g. (“Revisione del Regolamento didattico di Ateneo – Parte I – Norme comuni”):

*“non appare dunque **legittimo** prevedere nel deliberando nuovo Regolamento Didattico di Ateneo un vero e proprio “obbligo”, per i professori già in servizio ante l. 230/2005, di svolgimento di un monte ore di attività didattica frontale (nemmeno se ricompreso in una forbice di 90-120 ore per i professori a tempo pieno e di 60-80 ore per i docenti a tempo definito)”(p. 8).*

Chi parla di “non legittimità” non è il solito contestatore critico, ma il parere del Comitato consultivo tecnico amministrativo, composto dai proff. Pier Francesco Lotito (Presidente), Marco Jodice, Francesco Ciampi, Riccardo Del Punta, Giusto Puccini.

Tale parere di “non legittimità” è rivolto alle modifiche apportate all’art. 27 (ex art. 26) del Regolamento Didattico di Ateneo: nonostante tale avvertimento, le modifiche al testo del Regolamento didattico di Ateneo, proposte dalla Commissione didattica di Ateneo, sono state approvate nella seduta del Senato Accademico dell’11 novembre 2007 e di conseguenza inviate al Ministero competente.

Leggendo questo verbale, balza evidente agli occhi una storia complicata, anzi meglio un palese contrasto tra la Commissione didattica di ateneo e il Comitato consultivo tecnico amministrativo: già il 10 ottobre 2007 il Senato Accademico, di fronte alle modifiche al testo del Regolamento Didattico presentate dalla Commissione didattica e di fronte ai rilievi avanzati dal Comitato consultivo, aveva deciso di rinviare la discussione delle modifiche. Ma la Commissione didattica, presieduta dalla prof. Franca Pecchioli Daddi, preside di Lettere e Filosofia, non ha ceduto ed ha mantenuto salde le proprie posizioni, con grande tenacia, senza essere scalfita dal problema della “non legittimità”.

Leggiamo infatti nelle determinazioni del 7 novembre 2007:

Rispetto al testo coordinato con le osservazioni del Comitato, la Commissione [didattica] ha fatto propri alcuni rilievi formali, mentre ha ribadito per alcuni articoli la propria formulazione originaria, apportando inoltre ulteriori lievi integrazioni. L’ufficio ritiene opportuno accompagnare la lettura del suddetto allegato con alcune note di commento (p. 3).

L’art. 27 (*Doveri didattici dei docenti*) è stato dunque licenziato nella seguente forma:

Nell’ambito dell’impegno orario previsto dalla legge e nel quadro della programmazione annuale della Facoltà i professori a tempo pieno svolgono un numero di ore compreso fra 90 e 120 in attività di didattica frontale di diversa tipologia: lezioni in aula, seminari, esercitazioni, attività didattiche presso corsi, scuole di specializzazione e di dottorato. Tale impegno non può comunque oltrepassare le 180 ore di attività didattica frontale (p. 34).

Dove sta il problema? Come è noto la legge 230/2005 fissa a 120 ore il monte ore per l’attività didattica frontale, mentre – come osserva il Comitato tecnico - per chi era in servizio prima di questa legge (nota come Legge Moratti) non si riscontra “alcun monte ore prefissato di attività didattica frontale” (p. 7).

Il problema, ovviamente, non riguarda il numero di ore di didattica frontale effettivamente svolte dei docenti, ma la questione più generale se un regolamento possa fissare norme che sono in contraddizione con le leggi ancora in vigore.

Questa norma è la codificazione di quanto sostenuto in un documento approvato dal Senato Accademico dell'11 aprile 2007 (*Compiti e regole di utilizzazione dei professori e ricercatori universitari*), in cui, fornendo una interpretazione di tipo "estensiva" in materia di stato giuridico, si afferma:

la quantificazione dell'impegno didattico dei professori è rimessa alla autonomia degli Atenei che, nel determinarla, sono, da un lato, vincolati al minimo fissato dalla legge e, dall'altro, devono ragionevolmente contemperare l'impegno richiesto sul versante della didattica con il dovere/diritto dei professori universitari di svolgere attività di ricerca. Su tale base è ben possibile che venga previsto un numero di ore di didattica frontale, cui il professore è tenuto, che in ipotesi potrebbe coincidere con quello fissato dalla nuova legge.

Ma c'è dell'altro .

Al comma 4, art. 16, dello Statuto di Ateneo ancora vigente, si legge:

L'adozione del Regolamento didattico di Ateneo e le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Facoltà o delle altre strutture didattiche; in tale ultima ipotesi sarà comunque necessario acquisire il parere dei Consigli di Facoltà interessati .

Il parere dei Consigli di Facoltà non è stato acquisito, né del resto nella delibera del Senato del 7 novembre 2007 si fa menzione di pareri espressi dalle Facoltà.

Esiste però una spiegazione – non una giustificazione – di questo mancato coinvolgimento delle facoltà. Il testo del nuovo Statuto è stato impercettibilmente modificato, ma con risultati non indifferenti:

L'adozione del Regolamento didattico di Ateneo e le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal Senato Accademico su proposta, per quanto concerne gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e dei corsi di specializzazione, dei Consigli di Facoltà o delle altre strutture didattiche; in tale ultima ipotesi sarà comunque necessario acquisire il parere dei Consigli di Facoltà interessati.

Ciò significa che da ora in poi le Facoltà dovranno essere consultate per un parere solo per quando si tratta di modifiche limitate agli ordinamenti didattici e non per modifiche alle norme generali, come in questo caso.

Ovviamente, non essendo il Nuovo statuto ancora stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale, né tanto meno lo era alla data del 7 novembre 2007 (data della delibera del Senato Accademico), la nuova norma non poteva essere applicata e dunque le Facoltà dovevano essere consultate.

Di fatto assistiamo ad uno svuotamento progressivo del ruolo dei Consigli di Facoltà, come del resto è stato purtroppo sancito dal testo del nuovo Statuto di Ateneo, dove il quorum per la validità dei Consigli di Facoltà, nonostante le numerose obiezioni sollevate, è stato fissato al 30% .

Che dire? A costo di sembrare noiosi, siamo di fronte all'ennesimo disconoscimento (per usare un eufemismo) di ogni regola, persino di quelle che l'Ateneo si era dato.